



Regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori

Approvato con delibera del 20/07/2021

1. L'OAR determina di disciplinare con il presente regolamento le procedure per l'acquisizione di beni e **servizi fino a 139.000 euro e lavori fino a 150.000,00**, prevedendo che per quelli di valore maggiore debbano essere svolte procedure in modo analogo e compatibile con le previsioni di legge a cui sono assoggettate le pubbliche amministrazioni. In caso di ripetuti affidamenti con lo stesso oggetto, gli stessi possono essere affidati ai sensi del presente regolamento solo se la somma del loro valore non supera gli importi sopra indicati in **2 anni**.
2. Il fabbisogno deve essere sempre accertato e qualificato dal Consiglio, anche su proposta del Direttore Generale (D.G.).
3. Rilevato il fabbisogno, il D.G. individua le condizioni necessarie ed essenziali a cui vincolare l'acquisizione, potendo predeterminare un prezzo massimo o fisso, delle modalità e/o dei termini di esecuzione, delle garanzie da fornire, richiedendo di formulare propria miglior proposta di vendita, conforme alle condizioni poste, ad almeno tre fornitori individuati dal proprio elenco, o tramite avviso di raccolta di manifestazioni di interesse, o con indagine di mercato, o tramite MEPA.
4. Nel caso di svolgimento di più procedure di acquisizione aventi lo stesso affidamento nell'arco del medesimo **triennio**, se si intende richiedere di formulare proposta anche all'operatore precedentemente incaricato, si deve estendere il medesimo invito anche a tutti gli operatori economici presenti nell'elenco fornitori e, laddove fossero inferiori a tre, si deve pubblicare apposita ricerca di manifestazioni di interesse.
5. Laddove il D.G. non fosse in grado di predeterminare tutte le condizioni o volesse raccogliere proposte tecniche di esecuzione differenti, potrà invitare gli operatori a formulare le stesse in uno con la miglior proposta di vendita.
6. In ogni caso il D.G. indicherà nella propria richiesta che la stessa rappresenta semplice attività di raccolta di proposte di vendita, che potranno o meno essere accettate ad esclusiva discrezionalità del richiedente e previa eventuale ulteriore negoziazione, senza che ciò rappresenti procedura di gara o attribuisca posizioni di diritto o di interesse in capo agli operatori economici interpellati.
7. Il D.G., con atto motivato sottoposto per ratifica al Consiglio, potrà derogare all'interpello di almeno tre fornitori per ragioni di urgenza, di preferenza per un esecutore in virtù delle sue pregresse prestazioni performanti rese in favore dell'OAR o per l'ottimizzazione derivante dalla continuità del rapporto, di operatore notoriamente accreditato ed esperto nel settore da cui consegue particolare affidabilità e garanzia di risultato, di ricorso all'intuitu personae o all'unicità della prestazione, di particolare convenienza economica desunta da parametri di mercato.
8. Il D.G., in deroga a quanto sopra previsto, previa verifica della congruità del prezzo e della adeguatezza delle condizioni, potrà sottoporre al Consiglio per l'approvazione diretta, senza alcuna procedura preventiva, contratti fino ad un valore di 10.000,00 euro.
9. Con autonomo atto del D.G., adottato d'intesa con il Tesoriere del Consiglio, è altresì regolamentata la tenuta ed il funzionamento della cassa economica, finalizzata a sostenere spese minute di valore non superiore a 2.000,00 Euro.
10. Per lo svolgimento delle attività di acquisizione, il D.G. potrà incaricare in tutto o in parte un apposito Responsabile.
11. Per ogni procedura, ove necessario, si procederà alla richiesta del CIG o smart CIG.
12. I soggetti che potranno contrarre con l'OAR dovranno essere in possesso dei requisiti per contrarre con una Pubblica Amministrazione e dovranno mantenere gli stessi per tutta la durata dell'affidamento.